

**REGOLAMENTO GENERALE IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO**  
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 11.05.2021

**PREMESSA.**

Il CLUB Dipendenti Sapienza in seguito C.D.S. – A.P.S. promotore di iniziative culturali, sociali, sportive, turistiche e ricreative a favore degli Associati, è un'associazione di persone disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento. Cura, allo stesso tempo, la crescita associativa, sociale e culturale dei propri associati, anche nell'ambito di iniziative promosse da analoghi organismi nazionali e/o territoriali.

**ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO GENERALE**

In attuazione all'art. 11 lettera d) dello Statuto del C.D.S. - A.P.S., si emana il seguente Regolamento Generale, alla cui osservanza sono chiamati tutti gli Associati.

- 1) Il presente Regolamento Generale integra e completa lo Statuto. Esso non può contenere norme che siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto stesso. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento esplicito allo Statuto.
- 2) Future ed eventuali modifiche al presente Regolamento Generale potranno essere attuate solo dal Consiglio Direttivo previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati. Il Regolamento Generale è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria degli Associati, riunita secondo le modalità dell'Art. 10 dello Statuto.

**ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E LOGO DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Il Club Dipendenti della Sapienza in conseguenza della modifica di Statuto e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, assume la denominazione di "CLUB DIPENDENTI SAPIENZA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di seguito C.D.S. – A.P.S. e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2) Il logo di forma tonda riporterà la dicitura "Club Dipendenti Sapienza - A.P.S." con al centro l'immagine della Minerva della Sapienza.  
L'uso del logo è di competenza esclusiva e riservata degli organi gestionali dell'Associazione.  
L'uso del logo da parte di soggetti esterni per produrre beni da distribuire con finalità commerciali o a scopo pubblicitario è subordinato alla deliberazione del Consiglio Direttivo.  
L'uso del logo è sempre sottoposto alla condizione che non ne derivi danno al buon nome e all'immagine del C.D.S. - A.P.S..

### **ARTICOLO 3 – CONVENZIONI**

- 1) In attuazione dell'art. 4 dello Statuto per raggiungere gli scopi sociali di cui previsti nello Statuto, il C.D.S. – A.P.S. si può affiliare a Enti Associativi di secondo livello e può aderire a iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali e Associazioni il cui Statuto sia compatibile con gli scopi sociali dello stesso.
- 2) Il C.D.S. - A.P.S. può stipulare convenzioni oltre che con Sapienza Università di Roma anche con altri Atenei del territorio provinciale o regionale al fine di estendere ai dipendenti di questi le stesse prerogative dei Soci di C.D.S. - A.P.S. .

### **ARTICOLO 4 – ASSOCIATI - ISCRIZIONE**

In attuazione dell'art. 5 dello Statuto si specifica quanto segue.

- 1) Possono essere Associati al C.D.S. - A.P.S. tutti i dipendenti in servizio dell'Università di Roma La Sapienza (comprese le Aziende Ospedaliere Universitarie e la Sede di Latina), dell'Università di Roma Unitelma Sapienza, delle Università Convenzionate, i pensionati o esterni secondo le modalità previste dallo Statuto.
- 2) L'aspirante Associato è tenuto a conoscere e accettare il contenuto dello Statuto e le sue norme, il codice di comportamento, i regolamenti interni e gli obblighi derivanti dalla condizione di Associato e dovrà dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti, al codice di comportamento e alle deliberazioni degli organi sociali.
- 3) Per aderire all'Associazione vi è inoltre l'obbligo di comunicare l'avvio di eventuali procedimenti penali a proprio carico. La mancata comunicazione di quanto sopra esonera il legale rappresentante e il Consiglio direttivo dell'Associazione da qualsiasi responsabilità, sia in sede civile e sia penale, e di eventuali sanzioni e/o risarcimento dei danni emanati sia dagli organi competenti sia da privati/professionisti.
- 4) La domanda di ammissione dovrà essere formulata per iscritto su apposito modulo fornito, cartaceo o in modalità telematica, dal C.D.S. - A.P.S. che dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dall'aspirante Associato.
- 5) Nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei dati personali, è necessario che l'aspirante Associato, sotto la propria responsabilità, sottoscriva l'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Associazione dei propri dati personali e/o sensibili, secondo le modalità riportate nel modulo di iscrizione. La domanda di ammissione, unitamente a eventuali allegati, dovrà pervenire alla segreteria dell'Associazione.
- 6) Il richiedente è tenuto a versare la quota associativa tramite bonifico bancario all'atto della domanda o se è dipendente dell'Università tramite delega per la trattenuta in busta paga.
- 7) È possibile presentare domanda di ammissione all'Associazione in qualsiasi momento dell'anno e l'iscrizione avrà la durata dell'anno solare in corso, fatta salva la esplicitazione scelta della durata fino alla richiesta di revoca da parte dell'Associato. L'iscrizione e il rinnovo hanno validità annuale fino al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di iscrizione.

REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

- 8) Le domande di ammissione da parte di persone estranee al contesto universitario dell'Università degli Studi di Roma Sapienza o delle Università, che abbiano aderito con eventuale convenzione con il C.D.S. - A.P.S. , dovranno essere corredate di una presentazione scritta da parte di un Associato già attivo dell'Associazione.
- 9) Per permettere la partecipazione alle iniziative in corso di promozione e/o svolgimento da parte di nuovi Associati, il Presidente del C.D.S. - A.P.S. è autorizzato a vagliare e accettare le nuove richieste di iscrizione all'Associazione, cui seguirà la delibera di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
- 10) Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione o il rifiuto dell'ammissione non viene notificato né all'assemblea generale degli Associati né al richiedente.
- 11) In caso di accettazione del richiedente, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo dell'iscrizione tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data di comunicazione di accettazione, il richiedente viene considerato Associato a tutti gli effetti. L'Associato ricevuta la comunicazione potrà ritirare presso la Sede Sociale la tessera associativa.
- 12) L'iscrizione al C.D.S. - A.P.S. per gli Associati non dipendenti delle Università o per chi ha scelto la modalità di pagamento tramite bonifico va rinnovata dal 1° gennaio di ogni anno tramite il pagamento della quota sociale con bonifico. In assenza di rinnovo, i diritti dell'Associato sono sospesi.
- 13) Per gli associati il cui pagamento avviene tramite delega presso l'ufficio stipendi dell'Università il rinnovo successivo alla iscrizione è automatico, fatto salvo il recesso dell'interessato facendone richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Stipendi competente. La cessazione decorrerà dalla data successiva al 31 dicembre dell'anno in corso.

## **ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

L'appartenenza al C.D.S. - A.P.S. comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.

- 1) L'associato è responsabile civilmente e penalmente di atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell'espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse dal C.D.S. – A.P.S.
- 2) In merito alla procedura di accesso ai documenti dell'Associazione si specifica quanto segue.

L'Associazione intende garantire e promuovere la partecipazione dei propri Associati alla vita associativa attraverso l'esercizio del diritto a un'adeguata informativa sulle attività dell'Associazione stessa, al fine di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, anche attraverso la libera consultazione della documentazione contabile, degli atti

## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

riguardanti l'Associazione, dei libri sociali. Ogni Associato ha diritto di consultare la documentazione contabile, gli atti riguardanti l'Associazione e i libri sociali custoditi presso la Sede Legale dell'Associazione. Il diritto degli Associati deve essere esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento della vita associativa e deve effettuarsi mediante richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, fornendo indicazione analitica dei documenti dei quali si richiede la presa visione e precisando i motivi della richiesta.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, comunica al richiedente entro 20 gg. dalla richiesta la modalità e la data nella quale è possibile effettuare l'accesso ai documenti richiesti. Si precisa che l'Associato potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli né farne copia. È fatto divieto espresso agli Associati dell'Associazione di diffondere le informazioni inerenti alla vita Associativa comunque acquisite.

- 3) La qualità di associato si perde in caso di mancato versamento della quota associativa annua. L'Associato è da considerarsi decaduto a tutti gli effetti, qualora per due anni consecutivi non versi la quota sociale.

La pronuncia di decadenza va preceduta da una comunicazione all'Associato interessato, al fine di verificarne le effettive intenzioni.

Il recesso o la decadenza non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle eventuali quote versate per le singole attività/manifestazioni.

### **ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.**

L'Assemblea degli Associati costituisce, a norma dell'art 10 dello Statuto, l'organo sovrano del C.D.S. - A.P.S..

- 1) L'assemblea è convocata dal Presidente presso la Sede Sociale o altro luogo idoneo e secondo le modalità previste dallo Statuto. Se nel corso dell'Assemblea dei Soci si rendesse necessaria una votazione a scrutinio segreto l'Assemblea stessa nomina due scrutatori che, a fianco del Presidente, gestiscono la votazione stessa, predisponendo tutto il materiale necessario.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche mediante comunicazione per posta elettronica. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stilano e sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

- 2) Le eventuali modifiche ed integrazioni dei Regolamenti del C.D.S. - A.P.S. devono essere discusse e deliberate dall'Assemblea degli Associati.

### **ARTICOLO 7 - ORGANI STATUTARI.**

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Se uno degli eletti nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Garanti si dimette o è dichiarato decaduto, subentrerà il primo dei non eletti.

Se non ci sono o sono esauriti i candidati non eletti, si procede alla sostituzione del consigliere o garante dimissionario o decaduto tramite cooptazione da parte del Consiglio direttivo di un socio in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto entro 15 giorni dalla decadenza/dimissioni.

Il nuovo cooptato rimane in carica fino alla scadenza naturale dei due Organi Sociali.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

1) La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In assenza di questi dal secondo e così via.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere eletto il Presidente, e su proposta del Presidente dovranno essere eletti, un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

2) Il Consiglio direttivo è composto da 7 componenti eletti dagli Associati, definiti dall'art. 11 dello Statuto, e dura in carica un quadriennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:

a) per dimissioni contemporanee della metà dei Componenti più uno;

b) per mozione di sfiducia dell'Assemblea degli Associati.

3) In caso di decadenza o dimissioni di un componente il Consiglio, questo viene sostituito dal primo dei non eletti entro 15 giorni dalla decadenza/dimissioni. Il Consiglio Direttivo non può lavorare se il numero di Consiglieri eletti/nominati è minore di quello previsto dal presente regolamento.

4) Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede di C.D.S. - A.P.S.. L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, di cui all'articolo 11 dello Statuto, deve indicare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti (se presenti) presso la Segreteria di C.D.S. - A.P.S. prima della riunione, oppure nell'area riservata del sistema informativo dell'Associazione.

I consiglieri presenti possono chiedere che vengano esaminati altri argomenti non compresi nell'ordine del giorno. Le eventuali decisioni vengono comunicate tempestivamente ai consiglieri assenti, i quali possono chiedere di ridiscutere lo stesso argomento nella prima seduta successiva.

Se gli argomenti all'ordine del giorno riguardano una o più sezioni di cui all'articolo 11 lettera n) dello Statuto, il Presidente o il Consiglio direttivo possono invitare alla riunione il leader responsabile della Sezione, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.

5) Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto è demandata al Consiglio Direttivo la definizione delle procedure amministrative dell'Associazione, nel rispetto dei Regolamenti

## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

dell'Università degli Studi di Roma Sapienza e Università in Convenzione e delle norme dettate dalla legislazione vigente.

### PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e firma la corrispondenza e i documenti di introito e di esito di C.D.S. - A.P.S..
- 2) Il Presidente, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità del C.D.S. - A.P.S..
- 3) Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento di C.D.S. - A.P.S. o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio stesso.
- 4) Il Presidente di C.D.S. - A.P.S., per la sua funzione di legale rappresentante di fronte a terzi e in particolare nei confronti dell'Università, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni, e non potrà svolgere più di due mandati consecutivi.
- 5) Se il Presidente si dimette dalla carica, oppure è sfiduciato dal Consiglio Direttivo o subisce un provvedimento di espulsione da parte del Collegio Probiviri, si provvede alla sua sostituzione.

### ALTRI ORGANI

#### *Collegio dei Garanti*

Il Collegio dei Garanti, se istituito, viene eletto con le stesse modalità previste dal presente regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo ed esplica le funzioni di cui all'articolo 16 dello Statuto.

#### *Organo di Controllo*

L'Organo di Controllo, se istituito ed eletto con le stesse modalità previste dal presente regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo, è l'organo di controllo del C.D.S. - A.P.S. ed esplica le funzioni di cui all'articolo 15 dello Statuto.

L'Organo di controllo (se istituito) ed il Collegio dei Garanti (se istituito) decadono con il decadere del Consiglio direttivo.

## **ARTICOLO 8 – REGOLAMENTO ELETTORALE ORGANI STATUTARI**

Regolamento Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti.

In attuazione dello Statuto in merito alle elezioni degli Organi Statutari si specifica quanto segue:

## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

### *Elettorato e candidati*

- 1) Hanno diritto al voto tutti gli Associati in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso e alla data delle elezioni.
- 2) Sono eleggibili tutti gli Associati in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso e con quella dell'anno precedente e non siano in corso a suo carico provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri.
- 3) Le candidature devono essere depositate presso la Commissione elettorale, a disposizione degli Associati, almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni e comunque entro la data indicata dall'avviso elettorale.
- 4) La Commissione elettorale, non oltre 48 ore dalla scadenza della presentazione delle candidature, esamina la domanda prodotta, in caso di riscontrata irregolarità, la Commissione assegna al candidato interessato un termine di 24 ore per la regolarizzazione della domanda.
- 5) Affinché le elezioni siano valide il numero dei candidati per ciascun Organo deve essere pari o superiore al numero degli eleggibili.
- 6) Verranno eletti gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto l'associato più giovane di età anagrafica.
- 7) L'elenco dei candidati sarà a disposizione degli Associati almeno 10 giorni prima della data stabilita per le votazioni presso la Sede Legale del C.D.S. - A.P.S..

### *Indizione delle elezioni.*

Le elezioni debbono essere indette, salvo motivato impedimento, prima della scadenza del quadriennio del Consiglio direttivo in carica, con un preavviso di almeno 60 giorni ma in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, non oltre il 30° giorno dalla formalizzazione delle stesse. Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione ai soci tramite messaggio di posta elettronica e pubblicando l'avviso, con il dovuto risalto, anche sulla home page del sito istituzionale dell'Associazione.

### *Propaganda elettorale*

La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Ateneo. L'attività di propaganda dovrà cessare entro 12 ore dall'inizio delle votazioni.

### *Commissione Elettorale*

Una apposita Commissione elettorale, composta da quattro membri, è nominata dal Consiglio Direttivo.

- 1) La Commissione presiede alle elezioni e, in particolare, dovrà predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compresi la realizzazione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne e gli elenchi degli Associati con diritto al voto e verbali necessari al pieno svolgimento della votazione stessa. Il già menzionato materiale dovrà essere fornito dal C.D.S. - A.P.S..

## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Rimane in carica dal giorno della nomina fino alla chiusura degli scrutini e alla proclamazione degli eletti.

- 2) L'eventuale sostituzione di membri della Commissione Elettorale è disposta dal Consiglio Direttivo. Non possono far parte della Commissione Elettorale i Consiglieri uscenti e gli Associati che presentano la propria candidatura negli Organi da eleggere.
- 3) Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni elettorali e della custodia del seggio. Egli cura altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

### *Operazioni di Voto*

Le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione Elettorale.

- 1) Le elezioni si svolgono contemporaneamente per il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (ove previsto) ed il Collegio dei Garanti e sono valide se hanno raggiunto il quorum di almeno il 40% degli Associati con elettorato attivo.
- 2) Le modalità specifiche della gestione del seggio verranno indicate nel bando elettorale e comunque con le modalità previste anche con le elezioni amministrative comunali.
- 3) Le operazioni di voto si svolgeranno come segue:  
In presenza o via telematica che assicuri la privacy e il segreto del voto.
- 4) Nel caso di votazione in presenza possono accedere al seggio gli Associati del C.D.S. - A.P.S. iscritti negli elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto.
- 5) Comunque:
  - sulla scheda unica figureranno gli Organi da rinnovare e per ogni Organo il Nome e Cognome dei Candidati, e il numero di preferenze da poter esprimere;
  - la preferenza ai Candidati va espressa tracciando un segno di croce nel riquadro accanto a ciascuno dei nomi prescelti;
  - dopo aver votato, l'Associato dovrà piegare in quattro la scheda e depositarla personalmente nell'apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali prenderanno nota dell'avvenuta votazione.
- 6) Nel caso in cui le votazioni si dovessero svolgere in via telematica per l'espressione a distanza delle proprie preferenze da parte degli Associati, verrà predisposta adeguata documentazione informativa da distribuire al momento di indizione delle elezioni.  
Tali supporti dovranno comunque essere in grado di garantire le seguenti funzionalità:
  - accesso al sistema telematico di votazione protetto da sistema di autenticazione personale di ogni Associato;
  - possibilità di esprimere le proprie preferenze in maniera analoga a quanto previsto per la votazione cartacea;



## REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

- presenza presso il seggio elettorale di una postazione informatica per consentire le operazioni di voto anche direttamente dal seggio;
  - Per consentire agli Associati di espletare le proprie operazioni di voto anche se privi delle credenziali di accesso al supporto telematico, dovrà comunque essere prevista la possibilità di votazioni su supporto cartaceo presso la sede di svolgimento delle votazioni. Sarà cura della Commissione Elettorale verificare l'unicità di votazione di ogni Associato;
  - chiusura delle operazioni di voto a distanza per consentire alla Commissione Elettorale di effettuare le operazioni di scrutinio.
- 7) Il Presidente della Commissione Elettorale, terminato lo scrutinio, comunica i risultati delle votazioni e convoca entro quindici giorni gli Organi eletti per la distribuzione delle cariche al loro interno. Fino alla distribuzione delle cariche restano in carica gli Organi uscenti per l'ordinaria amministrazione.

### **ARTICOLO 9 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSI**

1. Il ruolo di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con i seguenti incarichi:

- a) Organo di Controllo ove costituito;
- b) Componente del Collegio dei Garantii;
- c) Il rappresentante legale di Associazioni o enti esterni che operano presso Sapienza Università di Roma o Università Convenzionate;
- d) I rappresentanti del personale negli Organi delle Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Organismi Statutari);
- e) I Segretari Generali delle Segreterie delle Associazioni Sindacali accreditati presso l'Amministrazione Universitaria;
- f) Il Leader di ciascuna Sezione del C.D.S. - A.P.S..

Chiunque si trovi in situazione di incompatibilità di cui ai precedenti punti e venga eletto dovrà optare al momento della proclamazione pena la decadenza dalla carica di Consigliere del C.D.S. – A.P.S. .

2. I componenti del Consiglio direttivo che si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi rispetto a un argomento all'ordine del giorno, non partecipano alla discussione dell'argomento nella seduta del Consiglio Direttivo stesso.

### **ARTICOLO 10 - MODIFICHE**

Con il presente Regolamento sono apportate le modifiche al Regolamento Generale in attuazione dello Statuto dell'11 settembre 2017 .

## **ARTICOLO 11 - NORMA TRANSITORIA E FINALE**

Il presente regolamento entrerà in vigore con la prima elezione degli Organi del C.D.S. - A.P.S. al termine del periodo previsto con l'Atto Costitutivo del C.D.S. - A.P.S. o per decisione del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei Consigli Comunali.

### Sommario

<b>REGOLAMENTO GENERALE IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO</b> .....	1
<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO GENERALE</b> .....	1
<b>ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E LOGO DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	1
<b>ARTICOLO 3 – CONVENZIONI</b> .....	2
<b>ARTICOLO 4 – ASSOCIATI - ISCRIZIONE</b> .....	2
<b>ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI</b> .....	3
<b>ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.</b> .....	4
<b>ARTICOLO 7 - ORGANI STATUTARI.</b> .....	4
CONSIGLIO DIRETTIVO .....	5
PRESIDENTE.....	6
ALTRI ORGANI .....	6
Collegio dei Garanti.....	6
Organo di Controllo.....	6
<b>ARTICOLO 8 – REGOLAMENTO ELETTORALE ORGANI STATUTARI</b> .....	6
Regolamento Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti .....	6
Elettorato e candidati.....	7
Indizione delle elezioni. ....	7
Propaganda elettorale .....	7
Commissione Elettorale .....	7
Operazioni di Voto.....	8
<b>ARTICOLO 9 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSI</b> .....	9
<b>ARTICOLO 10 - MODIFICHE</b> .....	9



**CLUB**  
DIPENDENTI SAPIENZA A.P.S.

REGOLAMENTO GENERALE – IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO

**ARTICOLO 11 - NORMA TRANSITORIA E FINALE**.....10